I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2500/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1973

relativo alla fissazione in anticipo delle restituzioni ed alla durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2312/73 (4), determina la durata di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che la situazione del mercato mondiale delle materie grasse rende necessaria una riduzione dei termini di validità dei titoli di esportazione per il burro ; che è pertanto opportuno modificare il predetto allegato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2683/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 767/73 (6), indica i prodotti esportati verso alcune destinazioni e per i quali la fissazione anticipata delle restituzioni è esclusa ; che il mercato degli Stati Uniti è attualmente caratterizzato da una flessione della produzione lattiera e da una tendenza al rialzo dei prezzi di mercato dei diversi prodotti lattiero-caseari ; che è di conseguenza opportuno escludere alcuni tipi di latte in polvere e il burro esportati verso tale mercato dall'elenco dei prodotti per i quali la restituzione può essere fissata in anticipo ;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno riprodurre in un testo unico le disposizioni che attualmente figurano, da un lato, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, e all'allegato del regolamento (CEE) n. 2637/70 e, dall'altro lato, nel regolamento (CEE) n. 2683/70 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esclusi quelli che figurano all'allegato I del presente regolamento e che vengono esportati verso le destinazioni indicate, la restituzione è fissata in anticipo su richiesta.

Articolo 2

1. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito di una fissazione anticipata della restituzione sono validi dal giorno del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, fino allo scadere dei periodi fissati all'allegato II del presente regolamento.

2. Qualora all'allegato II sia prevista una durata di validità del titolo di esportazione differenziata

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(4) GU n. L 237 del 25. 8. 1973, pag. 28.
(5) GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 36.
(6) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 1.

secondo la presentazione del prodotto in causa, il titolo di esportazione reca, nella casella n. 12 « menzioni particolari », i termini « validi per » seguiti dalla designazione del prodotto che figura alla rubrica corrispondente dello stesso allegato II. Il titolo è valido soltanto per tale designazione.

3. Qualora all'allegato II sia fissata una destinazione obbligatoria, il titolo di esportazione rilasciato per il prodotto in causa e non indicante la destinazione obbligatoria obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quest'ultima, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

In caso di esportazione in base ad una gara qual è prevista dall'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2637/70, la durata di validità del titolo di esportazione non può essere superiore ai periodi fissati all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

All'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2637/70 :

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente : « 2. La durata di validità del titolo di esportazione è fissata dal regolamento (CEE) n. 2500/73.

In casi particolari può tuttavia essere prevista una durata di validità speciale » ;

— il testo del secondo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può essere superiore ai periodi fissati nel regolamento (CEE) n. 2500/73 ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2683/70 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti e delle destinazioni per i quali la fissazione in anticipo della restituzione è esclusa

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Destinazione
04.02 A II b) 1		Zona E, Canada, Messico, Portorico
ex 04.02 A II b) 2	Aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	Zona E, Canada, Messico, Portorico
04.02 B I b) 2 aa)		Zona E, Canada, Messico, Portorico
ex 04.02 B I b) 2 bb)	Aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	Zona E, Canada, Messico, Portorico
ex 04.03	Avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 99,5 %	Zona E, Canada, Messico, Portorico
04.04		Zona D
ex 04.04 A II	Emmental e Gruyère	Liechtenstein, Svizzera
04.04 E I b) 2	Tilsit e Butterkäse	Liechtenstein, Svizzera
ex 04.04 E I b) 5	Formaggi Edam, Fontal, Fontina, Gouda, Italico, Mimolette, St. Paulin e gli altri formaggi aventi tenore, in peso, d'acqua nella materia non grassa superiore al 52 % e inferiore o uguale al 67 %	Liechtenstein, Svizzera
ex 23.07 B	aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	Zona E, Canada, Messico, Portorico

ALLEGATO II

Durata di validità dei titoli di esportazione

Durata di validità	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Destinazione obbligatoria (1)
a) 15 giorni	04.02 A II b) 1		—
	ex 04.02 A II b) 2	Aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	—
	04.02 B I b) 2 aa)		—
	ex 04.02 B I b) 2 bb)	Aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	—
	ex 23.07 B	Aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	—
b) 30 giorni	ex 04.03	Avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 99,5%	—
c) Fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello del rilascio del titolo.	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.	—	—

(1) Vedere articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui l'allegato I escluda la fissazione in anticipo della restituzione per taluni prodotti e destinazioni, il titolo di esportazione rilasciato per tali prodotti, obbliga a esportare verso una destinazione diversa, da quella di cui all'allegato I.

ALLEGATO III

Durata massima di validità dei titoli di esportazione in caso di esportazioni in base a gara

Durata massima di validità	Designazione dei prodotti (Numero della tariffa doganale comune)	Osservazioni
a) Uguale alla durata di validità fissata all'allegato II (1) :	04.02 A II a) 1 04.02 A II b) I 04.02 B I b) 1 aa) 04.02 B I b) 2 aa)	escluse le esportazioni di cui alla lettera c)
b) Fino alla scadenza del 12° mese successivo a quello del rilascio :	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68	
c) Fino alla scadenza del 18° mese successivo a quello del rilascio :	Tutti i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati nell'ambito di una gara aperta dalle forze armate (art. 36, par. 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70)	

(1) Senza pregiudizio di una durata di validità speciale fissata a norma dell'articolo 35 paragrafo 2 secondo comma del regolamento (CEE) n. 2637/70.